SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19/L

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **21.**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.

04G0025

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **22.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

04G0026

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2003. Situazione del bilancio dello Stato.

04A00907

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **23.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15.790 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay di seguito denominate "le parti"

Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Uruguay

Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Articolo 2

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Comunque, le Autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione.

Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

Articolo 3

La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti:

a) in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

b) in Uruguay: Instituto Nacional del Audiovisual, Ministerio de Educacion y Cultura

Articolo 4

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorità competenti menzionate nell'articolo 3.

Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Questa approvazione è irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.

Articolo 6

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%).

L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente.

In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Articolo 7

I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorità competenti.

Articolo 8

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Articolo 9

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).

Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali italiani e uruguaiani distribuiti e/o diffusi in Uruguay e in Italia che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.

La Commissione mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

a) Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel territorio dei due Paesi coproduttori.

b) Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.

c) Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.

d) In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese.

e) L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.

Articolo 11

Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti

Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.

Articolo 12

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Articolo 13

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.

b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.

c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del produttore.

d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Articolo 14

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italiana - uruguaiana" o "Coproduzione uruguaiana - italiana"

Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Articolo 15

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

Articolo 16

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita, film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

1) Avere una qualità tecnica e un valore artistico spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorità competenti dei due Paesi.

2) Avere un costo uguale o superiore a 1.200 milioni di lire o l'equivalente in pesi uruguaiani.

3) Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potrà essere limitata all'ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 2.400 milioni di lire italiane o l'equivalente in pesi uruguaiani, l'apporto minoritario può essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento); eccezionalmente le Autorità competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20 % (venti per cento).

4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.

5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.

Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorità italiane e uruguaiane competenti.

In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria uruguaiana, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati; ai fini del suddetto equilibrio potrà tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo dell' articolo 9 del presente Accordo.

Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione mista di cui all'articolo 18 si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.

Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Articolo 17

L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Uruguay e di quelli uruguaiani in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Articolo 18

Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

Articolo 19

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

Articolo 20

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'approvazione.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.

Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.

La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Montevideo il Tredici marzo 2001
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
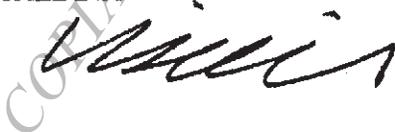
ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:

1. Sceneggiatura e soggetto;
2. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;
3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.

(*) Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:

a. Titolo del film;
b. Identificazione dei produttori contraenti;
c. Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria;
d. Nome e cognome del regista (è concessa una clausola di sostituzione in caso di necessità);
e. Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;
f. Piano finanziario;
g. Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;
h. Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 2.400 milioni di lire italiane o l'equivalente in pesi uruguaiani;
i. Clausola che descriva le misure da prendere se dopo una considerazione completa del caso, le Autorità competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti; e se ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi;
j. Data di inizio delle riprese;
k. Clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;
l. Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorità competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.

4. Contratto di distribuzione, una volta firmato;
5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;
6. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;
7. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori.

Le Autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Di norma, prima dell'inizio delle riprese del film, si dovrà sottoporre alle Autorità competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Le Autorità competenti si terranno informate delle proprie decisioni.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3825):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 26 marzo 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2003 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 14 maggio 2003 e il 18 giugno 2003.

Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1º luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2372):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 novembre 2003 e 16 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0044

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2004, n. **24**.

Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare un più efficace servizio di soccorso tecnico urgente da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'incremento della dotazione organica del medesimo Corpo, al fine di garantire ogni attività d'istituto, con particolare riferimento al soccorso nelle isole esposte a disagiate condizioni ambientali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di accise sui tabacchi lavorati, in coerenza con le più recenti decisioni assunte in materia dalla Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riconoscimento indennità speciale

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 2.

Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposi-

zione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

Art. 3.

Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

Art. 4.

Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati

1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0048

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni di crisi connesse ad emergenze ambientali dovute all'inquinamento da sostanze nocive nei territori dei comuni di Asti e di Ciriè.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del data 15 dicembre 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla presenza di ingenti quantitativi di inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo del comune di Asti e in ordine alle operazioni di bonifica di siti inquinati da sostanze nocive nel territorio del comune di Ciriè;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 con il quale la predetta dichiarazione di stato di emergenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2002;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, del sopra citato stato d'emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì che gli interventi di contrasto all'inquinamento da sostanze nocive nei territori del comune di Asti e del comune di Ciriè non sono stati ancora completati;

Viste le richieste formulate rispettivamente dal comune di Asti con note del 20 novembre 2003 e 7 gennaio 2004 e dal comune di Ciriè con note dell'11 dicembre 2003 e 9 gennaio 2004;

Acquisita l'intesa con la regione Piemonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Asti e di Ciriè, colpiti dal fenomeno di inquinamento da sostanze nocive di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00844

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3333).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3329 del 5 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova»;

Vista la nota 189458/2361 del 29 dicembre 2003, del presidente della giunta regionale della Liguria;

Vista la nota del 19 gennaio 2004 del sindaco del comune di Genova;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delega al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003;

Vista la nota del 4 novembre 2003, con cui il commissario delegato - presidente della regione Puglia ha rappresentato la necessità di disporre di ulteriori risorse finanziarie al fine di porre in essere ogni utile azione di carattere emergenziale per fronteggiare la situazione di elevato rischio di carattere igenico-ambientale nell'area dell'Alto Salento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenze nel territorio della regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato la regioni Marche ed Umbria;

Viste le note del 15 settembre 2003 e del 20 gennaio 2004 del presidente della regione Umbria, e le note in data 15 settembre 2003 e 16 gennaio 2004 del presidente della regione Marche, con le quali sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

Considerato che, con l'ordine del giorno approvato in Senato in data 24 luglio 2003, il Governo si è impegnato tra l'altro, a disporre il differimento del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003 concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dagli eventi alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 30 novembre 1999, n. 3024, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi aluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2001, n. 3128, recante: «Interventi urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 551/GAB del 7 novembre 2003, della regione autonoma della Sardegna concernente la richiesta di modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3024 del 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania»;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3318 del 23 ottobre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza inerente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nel giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicenti aree marine;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scriva;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»;

Vista la nota n. 16518 del 1° dicembre 2003, del commissario delegato - sindaco del comune di Serravalle Scrivia concernete la richiesta di modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia»;

Considerato che il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina hanno imposto di dare maggiore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti di generalità dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la

predetta normativa, al fine di assicurare la linearità e la correntezza di percorsi alternativi della normativa stessa e favorire la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di differire taluni termini temporali ivi stabiliti;

Ritenuto che le esigenze connesse a tutti citati contesti emergenziali impongono l'assunzione di ogni utile iniziativa finalizzata a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3329 del 5 dicembre 2003 e così sostituito: «1. Il sindaco del comune di Genova è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare il superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Genova, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003».

2. L'art. 3 dell'ordinanza n. 3329 del 5 dicembre 2003, è così integrato: «art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche».

Art. 2.

1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario delegato - Presidente della regione Puglia, di misure di carattere urgente finalizzate alla rimozione della situazione di elevato rischio igienico-ambientale determinatasi nell'area dell'Alto Salento è stanziata la somma di euro 2 milioni a carico del Fondo della protezione civile, da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato medesimo.

Art. 3.

1. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, che di quelle del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello con riferimento agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato d'emergenza, delle unità di personale convenzionato ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

2. Il termine di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, è prorogato al 31 dicembre 2004.

3. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2004 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

5. Il termine indicato al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

6. Il contributo di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, è corrisposto per l'anno 2004 con le medesime modalità ivi previste e con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Umbria.

Art. 4.

1. Gli assessori ai lavori pubblici ed alla difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione e all'integrazione del piano degli interventi straordinari, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3024 del 1999, così come modificata dall'ordinanza n. 3128 del 2001, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Gli interventi ricompresi nel sopra citato piano, così come rimodulato ai sensi del comma 1, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

3. La giunta regionale della Sardegna, al fine di assoggettare il piano di cui al comma 1 alla disciplina della legge regionale del 18 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche, provvede a ridefinire i termini di cui alla delibera di giunta n. 36/39 del 1999.

4. Alle deroghe previste all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, così come integrate dalle successive ordinanze di protezione civile, sono aggiunte le seguenti:

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

art. 3 legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale.

Art. 5.

1. Il compenso erogato ai prefetti commissari delegati previsto all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2003, n. 3288, è prorogato fino al termine dello stato d'emergenza, ed elevato fino al 30% della retribuzione complessiva in godimento.

Art. 6.

1. Per l'attuazione di iniziative dirette a superare la situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad accettare ed impiegare risorse finanziarie derivanti da donazioni, il cui concreto utilizzo potrà essere disciplinato anche mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli tra gli enti e soggetti interessati.

2. Con riferimento al quadro esigenziale attuale e di prospettiva inerente alla lotta agli incendi boschivi, e tenuto conto della convenienza economico-funzionale dell'acquisizione, all'art. 3, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3318, le parole «due nuovi veli-

voli» sono sostituite con le parole «tre nuovi velivoli», e l'espressione dalle parole «nonché la permuta ...» fino alle parole «... protezione civile» è soppressa.

3. Allo scopo di evitare soluzioni di continuità nella gestione operativa e logistica della flotta di velivoli Canadair del Dipartimento della protezione civile, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio medesimo, è autorizzata la proroga del rapporto convenzionale inerente alla gestione stessa, per il periodo di tempo strettamente necessario a soddisfare le prioritarie esigenze tecniche connesse al subentro dell'impresa aggiudicataria nell'affidamento del predetto servizio; all'uopo il capo del Dipartimento della protezione civile istituisce apposita commissione di verifica composta in maggioranza da professionalità esterne al Dipartimento, designate dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di comprovata esperienza ed autorevolezza, che si esprime entro e non oltre giorni trenta dalla relativa istituzione. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione nonché le spese di funzionamento della medesima. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

4. All'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, le parole «dieci unità» sono sostituite con le parole «venti unità».

5. In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nel novembre 2002 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a concedere alla comunità montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera un contributo straordinario di 100.000 euro, a carico del Fondo della protezione civile, finalizzato a porre in essere gli interventi necessari per l'allargamento del ponte sul torrente Pioverna e raccordo con la viabilità esistente in località Bindo nel comune di Cortenova in provincia di Lecco.

6. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni emergenziali in atto e citate in premessa, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato per le esigenze della sala operativa del medesimo Dipartimento, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001, e successive modifiche, ed all'art. 19 del contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici e alle opere di cui al comma 3 del medesimo art. 2.

Art. 7.

1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia - commissario delegato per l'assolvimento dei compiti rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, è autorizzato, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, a corrispondere a cinque unità di personale direttamente impegnato nell'attività di emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, oltre alle eventuali spese di missione effettuate. Il medesimo commissario delegato è autorizzato a designare un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e amministrativo; per tale attività è corrisposto un compenso mensile pari al 50% del trattamento stipendiale, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate.

2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00843

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed inerti, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinananza n. 3334).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002 e n. 3265 del 21 febbraio 2003, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 7 novembre 2003, n. 3327, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali nella città di Palermo»;

Considerato che risulta necessario, al fine di una più proficua azione finalizzata al superamento del summenzionato contesto emergenziale, adeguare le previsioni contenute nelle citata ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni al mutato quadro normativo in materia di rifiuti determinato dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003;

Considerata altresì la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile, e ciò al fine di favorire la rapida ultimazione degli interventi per il definitivo superamento della situazione di emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di gestione dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed inerti, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

1. Al fine di realizzare con la massima celerità gli interventi e le opere previsti dall'ordinanza commissariale n. 1166/2002, con il quale è stato adottato il piano regionale di gestione dei rifiuti, il commissario delegato può derogare, ove ritenuto necessario, alle disposizioni contenute nel titolo III della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, e relativi regolamenti di attuazione.

2. Il comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3072/2000, così come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3265/2003 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4-*ter*, dell'ordinanza n. 3072/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione, l'eventuale ampliamento e l'autorizzazione all'esercizio delle discariche, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, sono disposte e rilasciate dai prefetti d'intesa con il commissario delegato, previa valutazione di compatibilità ambientale, e comunque per un periodo non superiore alla durata dello stato d'emergenza. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale si dovrà tenere conto, in particolare, dell'elevata concentrazione nel territorio prescelto di altre discariche in esercizio o esaurite, la presenza, anche in territori limitrofi, di impianti ad alto rischio d'inquinamento e della dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale».

3. I progetti per la realizzazione di discariche, già approvati ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997 alla data di pubblicazione della presente ordinanza, possono essere appaltati, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio è subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

4. Il commissario delegato, per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti relativi ai sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana, da destinare agli impianti di termovalorizzazione, con recupero di energia, si avvale, in deroga rispettivamente all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e relativi regolamenti di attuazione, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. All'art. 5, comma 7, dell'ordinanza n. 3136/2001, dopo le parole «dei nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della Regione siciliana», sono aggiunte le parole «e del Corpo forestale della Regione siciliana».

2. Il personale di cui al comma 11 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3136/2001, è posto alle dipendenze del commissario delegato per le esigenze della relativa struttura commissariale.

3. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «in deroga alle procedure di gara comunitarie», sono soppresse.

Art. 4.

1. All'art. 14 dell'ordinanza n. 2983/1999 è aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario delegato è autorizzato, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a destinare, per la realizzazione di interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili, in ragione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera *b)*, della presente ordinanza».

Art. 5.

1. Nelle more del completamento delle opere di adeguamento degli impianti di depurazione delle industrie ittico-conserviere alla normativa sopravvenuta, il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci in qualità di soggetti attuatori, è autorizzato, sino al 31 dicembre 2004, al rilascio della autorizzazione allo scarico dei summenzionati impianti, con le modalità e nei limiti già previsti dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Art. 6.

1. Il commissario delegato adotta tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla integrale e definitiva attuazione sull'intero territorio della medesima regione, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, del piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, adottato con l'ordinanza commissariale del 29 maggio 2002, anche avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3327/2003.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3198/2002 le parole «Può avvalersi, inoltre di sub-commissari», sono sostituite dalle seguenti «Può avvalersi, inoltre, di soggetti attuatori ai quali affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato».

2. Al comma 4 dell'art. 14 dell'ordinanza n. 3190/2002, le parole «Ai sub-commissari nominati dal commissario delegato compete il compenso forfetario lordo ed il trattamento di missione stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001», sono soppresse e sostituite dalle seguenti «Ai soggetti attuatori di cui al precedente comma 1 compete il compenso forfetario lordo che sarà stabilito con apposito provvedimento dal commissario delegato, entro il limite stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001, nonché il trattamento di missione nella misura fissata dallo stesso decreto».

Art. 8.

1. Il commissario delegato, al fine di raccordare ed integrare funzionalmente le attività di carattere emergenziale al medesimo affidate ai sensi rispettivamente dell'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'ordinanza n. 3189/2002 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce un gruppo di coordinamento tra le strutture commissariali all'uopo istituite, e composta dal presidente della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3190/2002, dal presidente della commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3189/2002, nonché da un rappresentante di ciascuna delle strutture commissariali, designati dal medesimo commissario delegato.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza n. 2983/1989 e successive modifiche ed integrazioni, a tutto il personale a qualsiasi titolo impegnato nella struttura del commissario delegato istituita per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, è fatto divieto di esercitare, a favore di amministrazioni pubbliche o di società private, attività nei settori della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque, od in settori ad essi affini o comunque collegati.

Art. 9.

1. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048/2000, dopo le parole «non oltre venti giorni dalla richiesta», sono aggiunte le parole «In favore di tale personale è autorizzata la corresponsione di un'indennità mensile forfetaria pari all'importo corrispondente a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza».

2. Al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3136/2001, dopo le parole «Le indennità ed i rimborsi spese per le missioni da corrispondere agli esperti», le parole «e le spese per il lavoro straordinario del personale di cui ai precedenti commi 1 e 2, da corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 2 e le indennità da corrispondersi al personale di cui al comma 1».

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00845

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004.

Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3335).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 1997, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, recante «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile»;

Visto il capo II dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999, recante «Misure urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione Campania nel novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, il 5 e 6 maggio 1998 ed il 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed integrazioni all'ordinanza n. 3081/2000»;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare

l'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3138 del 1° giugno 2001, recante «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di opere per la sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il capo I dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante «Interventi urgenti di protezione civile»;

Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001, recante «Disposizioni varie di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania»;

Visto l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3220 del 15 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 10, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Ravvisata la necessità di adottare misure dirette a favorire la cessazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità connesse alle emergenze in atto e di cui alla premesse della presente ordinanza il commissario delegato può procedere, ove ritenuto necessario, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, e articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 48, 49, 191, comma 3;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 14-*quater*, comma 3, e articoli 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34; e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 15, 19, 24, 35, 36 e 53;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche, art. 24;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, articoli 18, 19 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 2.

1. Il commissario delegato ai sensi e per gli effetti di cui alle ordinanze n. 2994 del 29 luglio 1999 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, in carica fino al 30 giugno 2004 predispone ed attiva tutti gli interventi necessari per definire le modalità per il rientro nell'ordinario delle attività realizzate o avviate nella fase emergenziale.

2. In particolare, il commissario delegato, individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le strutture o gli organismi, esistenti o da costituire nell'ambito delle competenze regionali, cui trasferire la gestione ed attuazione delle residue attività in corso e delle risorse eventualmente disponibili, nonché, ove possibile e conforme alla legge, il personale operante presso la struttura commissariale e quello in servizio presso gli enti locali non altrimenti utilizzabile. Il commissario delegato assicura il necessario supporto alle predette strutture od organismi anche attraverso l'affiancamento di propri funzionari e tecnici per il più proficuo trasferimento di tutte le attività e risorse, che dovrà essere completato entro il 30 giugno 2004.

3. Il commissario delegato, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile, provvede alla ridefinizione in senso riduttivo della composizione e delle competenze del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/98, che rimane in carica fino al 30 giugno 2004.

4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività da svolgere in regime ordinario per il completamento delle attività in corso alla data del 30 giugno 2004 il presidente della regione Campania provvede ad istituire, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile, un apposito comitato con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali coinvolte nell'attuazione degli interventi stessi, nonché di rappresentanti dei cittadini dei comuni interessati. Il predetto comitato opera a far data dal 1° luglio 2004.

5. A decorrere dalla data del 30 giugno 2004 il comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998 e il Comitato di alta vigilanza di cui all'art. 1, comma 10 dell'ordinanza n. 2980/1999 sono soppressi.

Art. 3.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il commissario delegato predispone, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, un piano di assestamento degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza delle aree di competenza.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza il predetto commissario delegato provvede, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, alla definizione del piano degli interventi di recupero del territorio diretti a consentire, nell'ambito delle legislazioni vigenti e con l'utilizzo prioritario delle risorse finanziarie dalle stesse derivanti, un armonico inserimento delle opere realizzate nel contesto ambientale e, più in generale, a consentire adeguati interventi di riqualificazione ambientale, anche diretti a favorire la ripresa delle attività produttive e lo sviluppo di dette aree. Per tale finalità il commissario delegato predispone entro lo stesso termine un programma finanziario che identifichi le fonti di finanziamento statale, regionale e comunitario.

3. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3128/2001 alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale delocalizzazione può avvenire, se compatibile con la carta della pericolosità di cui al comma 1 e con la vigente disciplina urbanistica, anche in altra area del territorio comunale compresa all'interno della linea rossa».

4. I sindaci dei comuni interessati possono autorizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, la realizzazione di interventi ed opere, senza aumento di volumetria, finalizzati a garantire la funzionalità e l'abitabilità degli immobili privati all'interno delle aree a rischio, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/98 e dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/00, sempre che gli stessi non interferiscano con le opere da realizzare secondo il piano di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed il piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 e non siano direttamente esposti al pericolo di grave danneggiamento o distruzione a seguito dell'azione delle eventuali colate di fango. Il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, può autorizzare nelle stesse aree, previo parere del comitato tecnico scientifico, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. È soppresso, pertanto, l'ultimo periodo dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3088/2000.

5. Il commissario delegato, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, può prorogare, qualora ritenuto necessario, fino al 30 giugno 2004 il contratto di locazione dei locali occupati dalla struttura commissariale ed i contratti di servizio stipulati per le esigenze delle medesima struttura commissariale.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, sulla base degli indirizzi definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza dalla Commissione grandi rischi, sezione rischio idrogeologico, di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, provvede entro i successivi tre mesi alla riperimetrazione delle aree esposte a rischio, che tenga conto delle opere già realizzate e di quelle da realizzare. La stessa commissione esprime, entro il 30 giugno 2004, il parere sulla riperimetrazione effettuata dal commissario delegato.

Art. 5.

1. Eventuali maggiori esigenze della struttura commissariale che dovessero emergere successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono a carico del Fondo di cui all'art. 4, comma 10, dell'ordinanza n. 2994/1999, come integrata dall'ordinanza n. 3088/2000, anche in misura superiore al 4% delle risorse complessive per le quali siano ammissibili spese generali.

Art. 6.

1. I contributi per autonoma sistemazione di cui all'art. 19, comma 2 dell'ordinanza n. 2787/98 e all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3029/99 sono prorogati, ricorrendone le condizioni per la relativa concessione, fino al 30 giugno 2004. Successivamente a tale data, alle eventuali esigenze residuali di assistenza anche economica in favore delle famiglie alle quali ancora non sia stato concesso il contributo di ricostruzione o di riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, può provvedere la regione Campania sulla base di quanto previsto dall'ordinamento di propria competenza.

2. Il termine di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3315/03 è prorogato al 30 giugno 2004.

3. I termini di cui all'art. 12, comma 1, e all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/98 sono prorogati al 30 giugno 2004.

4. Il termine di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3265/2003, è ulteriormente prorogato, limitatamente al comune di Lauro, fino al 30 giugno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2004 le esigenze di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003 trovano soddisfacimento nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00846

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti;

Visto il decreto direttoriale 17 dicembre 2003 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E., presentate dalla ditta International Tobacco Agency S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E., nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A - sigarette - allegata al decreto direttoriale 17 dicembre 2003 e alla tabella B - sigari e sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A - sigarette - allegata al decreto direttoriale 17 dicembre 2003 e dalla tabella B - sigari e sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E., è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 100,00	€ 120,00	€ 2,40
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 100,00	€ 120,00	€ 2,40

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MOODS TUBOS	Confezione da 1 pezzo	€ 290,00	€ 300,00	€ 1,50

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
VILLIGER PREMIUM HONEY	Confezione da 20 pezzi	€ 96,00	€ 100,00	€ 5,00
VILLIGER PREMIUM HONEY	Confezione da 2 pezzi	€ 96,00	€ 100,00	€ 0,50
VILLIGER PREMIUM MOCCA	Confezione da 20 pezzi	€ 96,00	€ 100,00	€ 5,00
VILLIGER PREMIUM MOCCA	Confezione da 2 pezzi	€ 96,00	€ 100,00	€ 0,50
VILLIGER PREMIUM VANILLA	Confezione da 20 pezzi	€ 96,00	€ 100,00	€ 5,00
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER	Confezione da 20 pezzi	€ 100,00	€ 104,00	€ 5,20
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER	Confezione da 2 pezzi	€ 100,00	€ 104,00	€ 0,52

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 111

04A00967

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.R.P.O.M. - Soc. coop. a r.l.», in Rosarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 21 agosto 2003 del tribunale di Palmi con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.R.P.O.M. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria) (codice fiscale 01288750803), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Domenico Galati, nato a Vallelonga (Vibo Valentia) il 7 maggio 1951, residente in Roma, via Nomentum n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00806

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ospitalità e assistenza società cooperativa a responsabilità limitata», in Rovellasca, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 marzo 2003 e dell'accertamento in data 22 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ospitalità e assistenza società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rovellasca (Como) (codice fiscale 01989470131), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Nicoletta Canepa, nata a Sestri Levante (Genova) l'8 dicembre 1964, domiciliata in Milano, Corso Italia n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00807

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Italia a responsabilità limitata», in Cà Savio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze ispettive del 2 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Italia a responsabilità limitata», con sede in Cà Savio (Venezia) (codice fiscale 02633350273), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.sa Antonella Martini, nata a Verona il 19 ottobre 1963, ivi domiciliata in Lungadige Panvinio n. 35, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00808

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Umbra Tabacco Kentucky - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Umbra Tabacco Kentucky Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Perugia, (codice fiscale 80018500548), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Federico Vergani, nato a Milano il 9 luglio 1966, residente in Montecastrilli (Terni), via della Fiera n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00809

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Cooper 12 a r.l.», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 25 agosto 2003, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio Cooper 12 a r.l.», con sede in Pisa (codice fiscale 00816160501), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Vieri Romagnoli, nato a Firenze il 28 agosto 1959, con studio in Firenze, via Niccolini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00810

DECRETO 22 gennaio 2004.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Merkercapperi», in amministrazione straordinaria, in Ossona.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 3 luglio 2003 con cui il tribunale di Pescara ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Merker;

Visto il decreto in data 18 dicembre 2003 con il quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla S.p.a. Merkercapperi, con sede in Ossona, ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 80 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, società collegata alla S.p.a. Merker (procedura madre);

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 2003 con il quale il dott. Guglielmo Lancasteri è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Merker;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 2003 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la S.p.a. Merker;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.p.a. Merkercapperi ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Merkercapperi è nominato commissario il dott. Guglielmo Lancasteri, nato a Pescara il 30 agosto 1958 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 6 agosto 2003 per la procedura relativa alla S.p.a. Merker.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla regione Lombardia;

al comune di Ossona;

alla camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00803

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 gennaio 2004.

Iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varietà di cece;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono

essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Aglio	002605	Avorio	Veneto Agricoltura, Rosolina (Rovigo)
Aglio	002614	Baltor	Agri Obtention SA, Guyancourt Cedex (Francia)
Cavolfiore	002598	RN016(*)	La Semiorto Sementi S.r.l., Lavorate di Sarno (Salerno)
Fava	002608	Dorenza	Università degli studi di Palermo - Dipartimento A.C.E.P., Palermo

(*) = denominazione in forma di codice.

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto riportate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di cece di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1986.

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cece	002607	Asia	Università degli studi di Palermo - Dipartimento A.C.E.P., Palermo
Cece	002606	Sarah	Università degli studi di Palermo - Dipartimento A.C.E.P., Palermo

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A00913

DECRETO 17 gennaio 2004.

Rinnovo dell'iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre, ha riconosciuto nelle varietà indicate nel dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto riportate varietà ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2013:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. di rinnovo*
Anguria o cocomero	002019	Elisir	25/02/93	- -
Anguria o cocomero	000001	Jade	31/12/92	- -
Anguria o cocomero	000023	Madera	21/07/83	21/02/94
Anguria o cocomero	002079	Obla	31/12/92	- -
Anguria o cocomero	002020	Puma	25/02/93	- -
Asparago	002138	Eros	25/02/93	- -
Cetriolo	002139	Tenderness	25/02/93	- -
Cicoria	002028	Ginevra	25/02/93	- -
Cicoria	002081	Nerone	31/12/92	- -
Cipolla	002034	Marica	25/02/93	- -
Cipolla	002035	Morgana	25/02/93	- -
Fagiolo nano	002143	Beida	25/02/93	- -
Fagiolo nano	002146	King	25/02/93	- -
Fagiolo nano	002087	Mediano	31/12/92	- -
Fagiolo nano	002147	Merit	25/02/93	- -
Fagiolo rampicante	002090	Rossano	31/12/92	- -
Lattuga	002091	Borneo	31/12/92	- -
Lattuga	000002	Creta	31/12/92	- -
Lattuga	001628	Grenada	25/02/93	- -
Lattuga	002148	Lorca	25/02/93	- -
Lattuga	002094	Sofia	31/12/92	- -
Melanzana	002150	Cima Viola	25/02/93	- -
Melanzana	002151	Isotta	25/02/93	- -
Melanzana	002153	Mary	25/02/93	- -
Melanzana	002096	Morella	31/12/92	- -
Melanzana	001016	Samba	21/07/83	21/02/94
Melone	002098	Cristine	31/12/92	- -
Melone	002157	Dolmen	25/02/93	- -
Melone	002160	Griffin	25/02/93	- -
Melone	002099	Macao	31/12/92	- -
Melone	002161	Momo	25/02/93	- -
Melone	002164	Sebastian	25/02/93	- -
Melone	002165	Sweetness	25/02/93	- -

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. di rinnovo*
Peperone	002167	Elfo	25/02/93	- -
Peperone	002168	Falcon	25/02/93	- -
Peperone	002166	Linares	25/02/93	- -
Peperone	002169	Magnigold	25/02/93	- -
Peperone	002170	Magnum	25/02/93	- -
Peperone	001063	Melody	21/07/83	21/02/94
Peperone	002171	Mistral	25/02/93	- -
Peperone	002101	Red Bull	31/12/92	- -
Peperone	001079	Sansone	21/07/83	21/02/94
Peperone	001080	Satrapo	21/07/83	21/02/94
Peperone	002173	Toppy	25/02/93	- -
Pomodoro	001141	Cayambe	21/07/83	21/02/94
Pomodoro	001164	Elgon	21/07/83	21/02/94
Pomodoro	002179	Fedra	25/02/93	- -
Pomodoro	002109	Giotto	31/12/92	- -
Pomodoro	001581	Goblin	25/02/93	- -
Pomodoro	002182	Kargo	25/02/93	- -
Pomodoro	002113	Miura	31/12/92	- -
Pomodoro	002185	Moana	25/02/93	- -
Pomodoro	002187	Nemador	25/02/93	- -
Pomodoro	002259	Pantheon	31/12/92	- -
Pomodoro	001252	Pico de Aneto	21/07/83	21/02/94
Pomodoro	002190	Red Bunch	25/02/93	- -
Pomodoro	001270	Red setter	21/07/83	21/02/94
Pomodoro	001235	Samar	21/07/83	21/02/94
Pomodoro	002174	Simbol	25/02/93	- -
Pomodoro	002192	Spazio	25/02/93	- -
Pomodoro	002195	Virtus	25/02/93	- -
Zucchino	002119	Albo	31/12/92	- -
Zucchino	001310	Aquilone	21/07/83	21/02/94
Zucchino	002198	San Pasquale	25/02/93	- -

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A00914

DECRETO 22 gennaio 2004.

Variazione dei dati riportati sulla licenza di pesca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 49, e successive modifiche concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca ed, in particolare, l'art. 7;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo;

Ravvisata l'opportunità di assicurare la maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel settore delle licenze di pesca, anche attraverso lo snellimento delle relative procedure;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comandante dell'ufficio di iscrizione delle navi da pesca, in aggiunta alle rettifiche di errori materiali di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, apporta sulla licenza ogni variazione riguardante i dati relativi all'impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprietà.

2. Le variazioni di cui al punto 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e dalla firma del comandante dell'ufficio di iscrizione e sono comunicate, in pari data dell'annotazione, al Ministero per l'aggiornamento dell'archivio licenze di pesca.

Art. 2.

1. Restano di esclusiva competenza del Ministero gli aggiornamenti della licenza di pesca per quanto concerne le caratteristiche tecniche della nave, potenza motrice dell'apparato motore, limiti di esercizio e sistemi di pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A00801

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 ottobre 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Frosinone.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la nota della regione Lazio dell'8 ottobre 1999, prot. n. 3771/Ass.re. che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale delle 91 discariche presenti in provincia di Frosinone, attivate ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e della discarica abusiva sita nel territorio del comune di Arpino;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua il sito di Frosinone tra gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. n. 11086/RIBO/DI/B con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la proposta di perimetrazione ai seguenti comuni e, per conoscenza, alla regione Lazio, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998 e della cartografia delle aree di pertinenza: Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni,

Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano, Viticuso;

Atteso che nell'anno intercorso dalla nota del 19 novembre 2001, prot. n. 11086/RIBO/DI/B, nonostante ripetuti solleciti, i comuni che hanno dato riscontro alla proposta ministeriale in maniera puntuale, sia esprimendo il richiesto parere favorevole sia trasmettendo la base cartografica, sono stati: Alatri, Boville Ernica, Broccostella, Casalvieri, Castro dei Volsci, Ceccano, Colle San Magno, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Pico, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Sora, Strangolagalli, Vallecorsa;

Considerate l'urgenza e l'opportunità di avviare comunque le procedure di cui al citato art. 1 della legge n. 426/1998 relativamente ai comuni che hanno sia espresso parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione sia trasmesso la cartografia che individua le rispettive aree di pertinenza;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2003, con il quale si è provveduto alla perimetrazione provvisoria e parziale del sito di interesse nazionale di «Frosinone», relativamente ai comuni che avevano dato riscontro alla proposta ministeriale del 19 novembre 2001, prot. n. 11086/RIBO/DI/B;

Tenuto conto che la XII comunità montana del Lazio «Monti Ernici», con nota del 31 gennaio 2003, prot. n. 272, ha sottoposto all'approvazione dei comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, Fumone, Monte San Giovanni Campano, Piglio, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio, una cartografia dei siti inquinati presenti nei rispettivi territori comunali, acquisendo in merito gli assensi dei medesimi comuni e trasmettendone i risultati con nota del 26 maggio 2003, prot. n. 1216;

Vista la nota del comune di Acquafondata del 13 gennaio 2003, prot. n. 113, con la quale si esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia, in formato sia cartaceo sia digitale, che identifica la porzione di territorio interessata dallo smaltimento dei rifiuti;

Vista la nota fax del comune di Acuto del 5 marzo 2003, prot. n. 828, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Alvito del 25 novembre 2002, prot. n. 5991, con la quale si comunica l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia, in formato sia cartaceo sia digitale, che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Amaseno del 7 febbraio 2003, prot. n. 589, con la quale si esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Anagni del 3 aprile 2003, prot. n. 2452 U.T., con la quale si esprime l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la planimetria che individua l'area di pertinenza in località «La Casermetta»;

Vista la nota del comune di Aquino del 30 gennaio 2003, prot. n. 607, con la quale si trasmette copia della deliberazione di giunta n. 10 del 16 gennaio 2003 concernente il formale assenso alla proposta di perimetrazione unitamente alla cartografia che individua le aree di pertinenza;

Vista la nota fax del comune di Arce del 26 marzo 2003, prot. n. 2194, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località «Colleone»;

Viste le note del comune di Arnara del 10 dicembre 2001, prot. n. 10196 e del 18 novembre 2002, prot. n. 8753, con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza con l'identificazione della porzione di territorio interessata dallo smaltimento dei rifiuti;

Vista la nota del comune di Arpino del 18 febbraio 2003, prot. n. 2075/SIND, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua le aree di pertinenza;

Vista la nota del comune di Atina del 27 febbraio 2003, prot. n. 765, con la quale si comunica l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza con l'identificazione della porzione di territorio interessata dallo smaltimento dei rifiuti;

Vista la nota del comune di Ausonia del 27 marzo 2003, prot. n. 696, con la quale si esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località «Torrerisi»;

Vista la nota del comune di Belmonte Castello del 18 febbraio 2003, prot. n. 239, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Campoli Appennino del 12 febbraio 2003, prot. n. 629, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia delle aree di pertinenza;

Vista la nota del comune di Casalattico del 25 novembre 2002, prot. n. 4511, con la quale si formula l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia digitalizzata che individua le aree di pertinenza;

Viste la nota fax del comune di Cassino del 4 marzo 2002, prot. n. 181 e la nota del 24 febbraio 2003, con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette lo stralcio planimetrico dell'area di pertinenza in località Panaccioni interessata dallo smaltimento dei rifiuti;

Viste le note del comune di Castelliri del 4 dicembre 2001, prot. n. 7962/U e del 25 novembre 2002, prot.

n. 7902/U, con le quali, rispettivamente, si comunica la congruità delle aree individuate nella proposta di perimetrazione relative alle discariche «Pezzata 1» e «Pezzata 2» e si trasmette altresì copia del foglio planimetrico riportante i dati catastali dell'area di via Granciara;

Vista la nota del comune di Castelnuovo Parano del 22 febbraio 2003, prot. n. 309, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la planimetria che individua l'area di pertinenza di circa 3.000 mq;

Viste le note del comune di Castrocielo del 28 febbraio 2002, prot. n. 1061 e del gennaio 2003, prot. n. 581, acquisita in data 5 febbraio 2003 al prot. n. 1111/RIBO/B del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia georeferenziata, in formato sia cartaceo sia digitale, che identifica la porzione di territorio interessata dallo smaltimento dei rifiuti;

Vista la nota del comune di Ceprano del 19 agosto 2003, prot. n. 11921, con la quale si trasmette copia della deliberazione della giunta comunale n. 218 del 6 agosto 2003, contenente il parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e la cartografia che individua le aree di pertinenza in località «Selvapiana 1», «Selvapiana 2» e «Vado Petraro»;

Viste la nota fax del comune di Cervaro del 3 febbraio 2003, prot. n. 1319 e la nota del 24 marzo 2003, prot. n. 3817, con le quali, rispettivamente, si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la planimetria che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Collepardo del 31 luglio 2003 al prot. n. 2245, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia dell'area di pertinenza con l'individuazione della porzione di territorio interessate dallo smaltimento dei rifiuti in località «Fossa Cupa»;

Viste le note del comune di Coreno Ausonio del 21 maggio 2003, prot. n. 3166 e del 23 luglio 2003, prot. n. 5562, con le quali, rispettivamente, si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Esperia del 25 febbraio 2003, prot. n. 763, con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione, ad esclusione di siti in località «Fossato Ionta» e «S. Anna» poiché già bonificati e si trasmette le planimetrie delle restanti aree di pertinenza;

Vista la nota del comune di Falvaterra del 16 maggio 2003, prot. n. 219-03, con la quale si esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia e la documentazione fotografica che individua l'area di pertinenza;

Viste le note del comune di Ferentino del 12 aprile 2002, prot. n. 10181 e del 2 luglio 2003, prot. n. 14934, con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia, in formato sia cartaceo sia digitale, che individua le aree di pertinenza;

Vista la nota del comune di Filettino del 19 febbraio 2003, prot. n. 562, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua le aree di pertinenza in località «Curva Eufemia» e «Cerreto-Ombre»;

Viste le note del comune di Fontana Liri del 2 marzo 2002, prot. n. 676 e del 15 maggio 2003, prot. n. 1587, con le quali, rispettivamente, si chiede l'inserimento nella perimetrazione del sito della discarica in località «Castelluccio» e si trasmette la planimetria che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Fontechiari del 25 novembre 2002, prot. n. 3684, con la quale si formula l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si invia la cartografia digitalizzata che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Frosinone del 7 febbraio 2003, prot. n. 7083, con la quale si esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza comunale e la porzione di territorio interessata dallo smaltimento dei rifiuti comunicando tuttavia che, come già rappresentato in data 29 novembre 2002, prot. n. 38811, l'area medesima è utilizzata dal Consorzio Basso Lazio e, per esso dalla Società Reclas S.p.a., su disposizione di ordinanza del presidente della giunta regionale n. 3 del 27 febbraio 2002;

Vista la nota del comune di Fumone dell'11 dicembre 2002, prot. n. 3789, con la quale si esprime l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua le aree di pertinenza;

Vista la nota del comune di Gallinaro del 21 novembre 2002, prot. n. 4157, con la quale si comunica l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la planimetria che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Giuliano di Roma dell'11 febbraio 2003, prot. n. 652/R, con la quale si comunica l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la planimetria su carta catastale e su carta tecnica regionale dell'area di pertinenza in località «Aramorina»;

Viste le note del comune di Isola del Liri del 30 novembre 2001, prot. n. 24175 e del 23 giugno 2003, prot. n. 14613, con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia in formato sia cartaceo sia digitale che individua l'area di pertinenza in località «Ravanduolo»;

Vista la nota del comune di Monte San Giovanni Campano dell'11 febbraio 2003, prot. n. 17408/2002-2267, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua le aree di pertinenza in località «Fontana Fratta» (Monte Castellone) e «Bagnara»;

Viste la nota fax del comune di Morolo del 28 febbraio 2002, prot. n. 1011 e la nota del 20 maggio 2003, prot. n. 2482, con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette copia della planimetria catastale che individua l'area di pertinenza in località «Acquaviva»;

Viste la nota del comune di Pastena del 10 marzo 2003, prot. n. 1294, con la quale si comunica la presenza nel territorio comunale di due discariche dismesse e si trasmette la relativa cartografia e la nota del 1° settembre 2003, prot. n. 4317, con la quale si

comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione segnalando, nel contempo, che la discarica in località «S. Antonio», indicata in precedenza, è stata bonificata;

Vista la nota del comune di Patrica del 1° aprile 2003, prot. n. 2016, con la quale si esprime l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località «Le Cese»;

Viste le note del comune di Pescosolido del 3 giugno 2003, prot. n. 1561, del 19 giugno 2003, prot. n. 2006 e del 29 agosto, prot. n. 1561, con le quali, rispettivamente, si trasmette la cartografia, su carta tecnica regionale, che individua le aree di pertinenza in località «Fossato», «Ospedaletto», «Calmieri» e «Vallone S. Nicola» nonché un'ulteriore area di pertinenza a ridosso del centro abitato che necessitano di bonifica e si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota del comune di Picinisco del 3 dicembre 2002, prot. n. 4303, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia, su supporto magnetico, che individua l'area di pertinenza in località «Colleruta»;

Vista la nota del comune di Piedimonte San Germano prot. n. 1338, acquisita il 27 febbraio 2003 al prot. n. 2057/RIBO/B/P del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale si comunica l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la corografia regionale, la planimetria generale e la planimetria catastale che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Piglio del 26 febbraio 2003, prot. n. 950/03, inoltrata alla XXII comunità montana «Monti Ernici», con la quale si conferma la perimetrazione dell'area di pertinenza proposta dalla medesima comunità montana con nota del 31 gennaio 2003, prot. n. 272;

Vista la nota del comune di Pignataro Interamna del 30 gennaio 2003, prot. n. 831, con la quale si formula l'assenso all'inserimento nella perimetrazione del sito di interesse nazionale dell'area in località «Facciano», utilizzata per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti e si trasmette lo stralcio planimetrico catastale e la carta tecnica regionale che identificano l'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di Pofi del 26 marzo 2003, prot. n. 2062, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località «Derupata»;

Vista la nota del comune di San Biagio Saracinisco del 19 dicembre 2002, prot. n. 3116, con la quale si esprime formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la carta tecnica regionale e la planimetria catastale che individuano l'area di pertinenza in località «Gallo»;

Vista la nota del comune di San Donato Val di Comino del 5 dicembre 2002, prot. n. 6603, con la quale si esprime il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza, con l'identificazione delle particelle interessate e dallo stralcio della carta tecnica regionale;

Vista la nota del comune di San Giorgio a Liri del 6 agosto 2003, prot. n. 5559, con la quale si trasmette l'atto di assenso alla proposta di perimetrazione, la carta tecnica regionale, lo stralcio catastale ed il foglio catastale in formato digitale, che identificano l'area di pertinenza in località «La Cretta»;

Viste le note del comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano del 5 dicembre 2001, prot. n. 3962 e del 16 gennaio 2003, prot. n. 100, con le quali, rispettivamente, si esprime formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia georeferenziata, in formato sia cartaceo sia digitale, che identifica la porzione di territorio interessata dallo smaltimento dei rifiuti;

Viste la nota fax del comune di Sant'Andrea del Garigliano del 5 marzo 2002, prot. n. 956 e la nota del 10 dicembre 2002, prot. n. 5201 con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette il rilievo aereofotogrammetrico, la carta tecnica regionale e l'ortofoto che individuano l'area di pertinenza;

Viste le note del comune di Sant'Apollinare del 18 dicembre 2002, prot. n. 4921 e del 28 gennaio 2003, prot. 351, con le quali, rispettivamente, si fornisce l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località «S. Ianni»;

Vista la nota del comune di Santopadre del 14 maggio 2003, prot. n. 1391, con la quale si esprime l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la planimetria dell'area di pertinenza;

Vista la nota del comune di San Vittore nel Lazio del 22 maggio 2003, prot. n. 2044, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località «Sode»;

Vista la nota fax del comune di Settefrati dell'11 febbraio 2003, prot. n. 364, con la quale si comunica il formale assenso e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Vista la nota fax del comune di Sgurgola del 12 maggio 2003, prot. n. 2311, con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette copia dello stralcio catastale e copia della carta tecnica regionale delle aree di pertinenza;

Vista la nota del comune di Supino del 26 marzo 2003, prot. n. 689, che trasmette copia della delibera della giunta comunale n. 38 del 22 febbraio 2003, con la quale si esprime formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e lo stralcio planimetrico che individua l'area di pertinenza;

Viste le note del comune di Terelle del 19 novembre 2002, prot. n. 3124 e del 12 maggio 2003, prot. n. 1231, con le quali, rispettivamente, si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia di dettaglio che individua l'area di pertinenza;

Viste la nota del comune di Torre Cajetani acquisita in data 1° marzo 2002 al protocollo n. 2190/RIBO/B del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la nota del 28 novembre 2002, prot. n. 4068, con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza con l'identificazione della porzione di territorio interessata dallo smaltimento dei rifiuti in località «Valle Martora»;

Vista la nota del comune di Torrice del 17 febbraio 2003, prot. n. 39/3, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza in località «Canta Merla»;

Vista la nota del comune di Trevi nel Lazio del 23 maggio 2003, prot. n. 3012, con la quale si esprime l'assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia in formato digitale che individua le aree di pertinenza;

Viste le note del comune di Trivigliano del 3 febbraio 2003, prot. n. 4103 e del 20 febbraio 2003, prot. n. 4103, con le quali, rispettivamente, si trasmette la cartografia che individua la discarica dimessa in località «Barazzo» e si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota del comune di Vallemaio del 21 maggio 2003, prot. n. 1304, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia, predisposta su carta tecnica regionale, che individua l'area di pertinenza;

Viste la nota fax del comune di Vallerotonda del 12 febbraio 2003 acquisita in data 13 febbraio 2003 al prot. n. 1458/RIBO/B/P del Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e la nota del 25 maggio 2003, prot. n. 1866 con le quali, rispettivamente, si fornisce il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia su base catastale che individua l'area di pertinenza in località «Patte»;

Vista la nota del comune di Veroli del 13 marzo 2003, prot. n. 5819, inoltrata alla XXII comunità montana «Monti Ernici», con la quale si conferma la perimetrazione delle aree di pertinenza proposta dalla medesima comunità montana con la nota del 31 gennaio 2003, prot. n. 272;

Vista la nota fax del comune di Vicalvi del 16 luglio 2003, prot. n. 1649, con la quale si comunica l'assenso alla proposta di perimetrazione, indicando altresì la necessità di bonificare l'area in località «Pescarola» in ragione della particolare criticità ambientale e della posizione a ridosso di sorgenti e si trasmette la cartografia relativa alle due aree di propria pertinenza;

Vista la nota del comune di Vico nel Lazio del 17 giugno 2003, prot. n. 1952, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua le aree di pertinenza con l'identificazione delle porzioni di territorio interessate dallo smaltimento dei rifiuti;

Vista la nota del comune di Villa Latina del 21 maggio 2003, prot. n. 1234/R, con la quale si comunica il formale assenso in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Viste le note fax del comune di Villa Santa Lucia del 13 maggio 2003, prot. n. 2278 e del 5 settembre 2003 con le quali, rispettivamente, si trasmette la planimetria che individua le aree di pertinenza in località «Cesalanni» e «Querceto» e si comunica il formale assenso alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota del comune di Villa Santo Stefano del 23 giugno 2003, prot. n. 3312 con la quale si comunica che la discarica ubicata in località «Campo» è stata bonificata;

Viste le note fax del comune di Viticuso dell'8 marzo 2002, prot. n. 457 e del 21 maggio 2003, prot. n. 1074, con le quali, rispettivamente, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione e si trasmette la cartografia che individua l'area di pertinenza;

Ritenuto, pertanto, che si debba procedere alla perimetrazione del sito di interesse nazionale relativamente ai restanti comuni della provincia di Frosinone non inclusi nel precedente, citato decreto ministeriale del 2 dicembre 2002;

Ritenuto di dover escludere dalla perimetrazione, allegata al presente decreto, le seguenti discariche ubicate rispettivamente: nel comune di Villa Santo Stefano in località «Campo», nel comune di Esperia in località «Fossa Ionta» e «S. Anna», nel comune di Pastena, in località «S. Antonio», poiché già bonificate;

Considerato che il perimetro provvisorio individua di fatto la località interessata dallo smaltimento di rifiuti;

Considerato che è necessario procedere ad una più puntuale individuazione delle aree oggetto di smaltimento di rifiuti o soggette agli effetti inquinanti dello stesso da sottoporre a caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio;

Decreta:

Art. 1.

Le aree oggetto di smaltimento di rifiuti o soggette agli effetti inquinanti dello stesso, da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:500.000 allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lazio.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 1

ALLEGATO

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«FROSINONE»
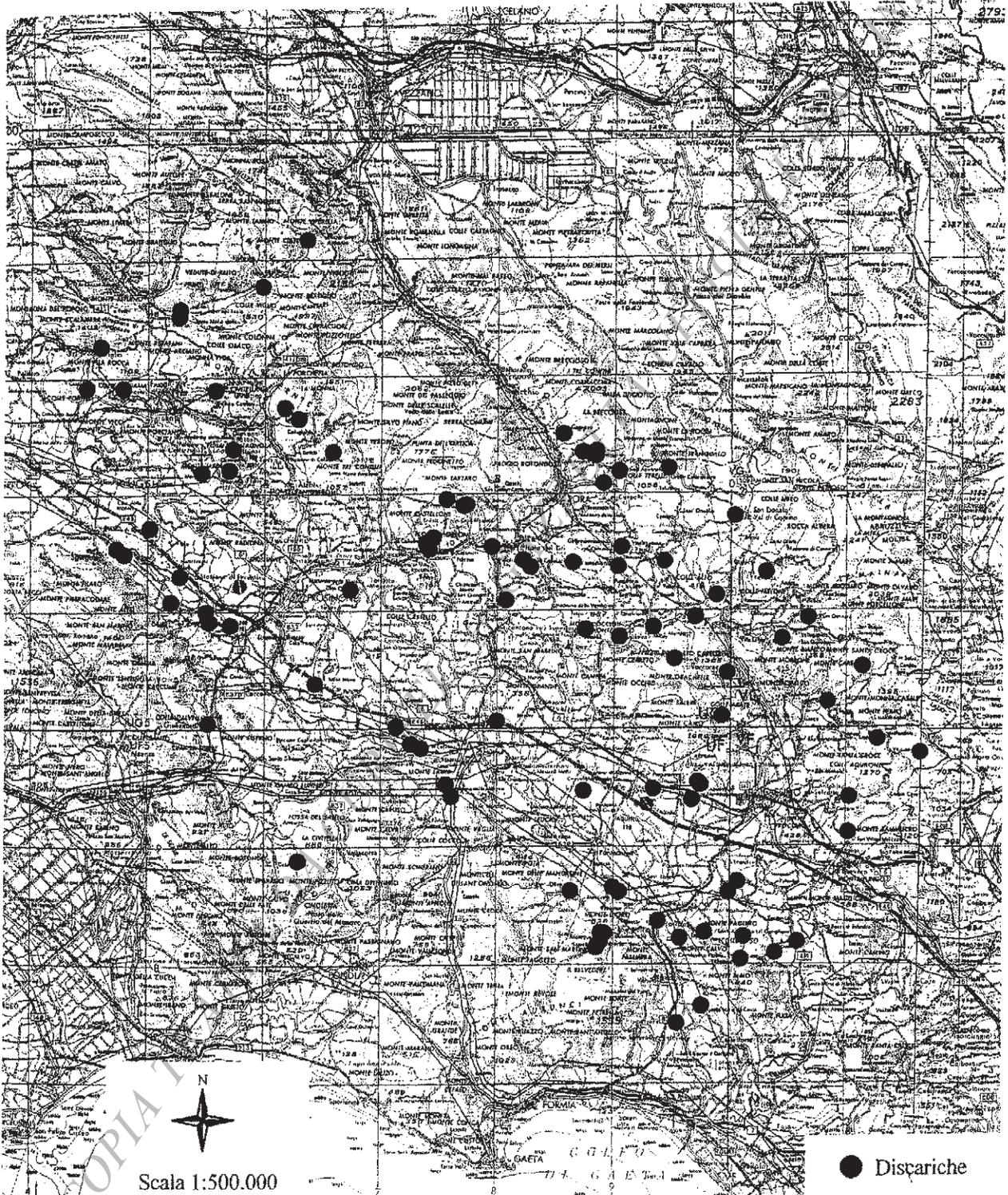
	Comune	Località
1	Acquafondata	Spina
2	Acuto	Monte Carmine
3	Alvito	Val Di Vacca
4	Amaseno	Cardola
5	Anagni	La Casermetta
6	Aquino	Pilozze
7	Arce	Colleone
8	Arnara	Mandrelle
9	Arpino	Montericco
10	Arpino	Selvelle (Montenebulone)
11	Arpino	Valle Fredda
12	Atina	Limata
13	Ausonia	Torrerisi
14	Belmonte Castello	Strada Terelle
15	Campoli Appennino	Acerno
16	Campoli Appennino	Rave di sacco
17	Casalattico	Noce Milano
18	Casalattico	Strada Romana
19	Cassino	Panaccioni
20	Castelliri	Granciara
21	Castelliri	Pezzata 1
22	Castelliri	Pezzata 2
23	Castelnuovo Parano	Casali
24	Castrocielo	Sterparelle
25	Ceprano	Selvapiana 1
26	Ceprano	Selvapiana 2
27	Ceprano	Vadopetrano
28	Cervaro	Cese
29	Collepardo	Fossacupa
30	Coreno Ausonio	Cannoterana
31	Esperia	Capomorrone
32	Esperia	Colle della Mola
33	Esperia	Piazzola Superstrada
34	Esperia	Ponte S.Nicola
35	Esperia	S.Nicola
36	Esperia	Valle della Madonna
37	Esperia	Via Colonnetta
38	Esperia	Via Pollecа
39	Falvaterra	Farneto
40	Ferentino	Cocco
41	Filettino	Cerreto ombre
42	Filettino	Curva Femia
43	Fontanaliri	Colle Castelluccio
44	Fontechiari	S.Onofrio
45	Frosinone	Le Lame
46	Fumone	Cerceto
47	Fumone	Sterpara
48	Gallinaro	Colle Maggio
49	Giuliano di Roma	Aramorina
50	Isola del Liri	Ravanduolo
51	Monte S. G. C.	Bagnara
52	Monte S. G. C.	Monte Castellone
53	Morolo	Acquaviva
54	Pastena	Monte Spallato
55	Patrica	Le Cese
56	Pedimonte S.G.	Signoritti
57	Pescosolido	Centro abitato
58	Pescosolido	Fossato
59	Pescosolido	Ospedaletto
60	Pescosolido	Palmieri
61	Pescosolido	Vallone S. Nicola
62	Picinisco	Colleruta
63	Piglio	Piagge
64	Piglio	Pozzolane
65	Pignataro	Facciano
66	Pofi	Derrupata
67	S.Ambrogio s/G.	Rocinitolo
68	S.Andrea del G.	Cardito
69	S.Apollinare	Santo Ianni
70	S.Biagio Saracinisco	Gallo
71	S.Donato Val di Comino	Pilozza
72	S.Giorgio a Liri	La Cretta
73	S.Vittore nei Lazio	Sode
74	Santo Padre	Cappella
75	Settefrati	Tiani
76	Sgurgola	Marroni
77	Sgurgola	Tagliata
78	Supino	Morolense
79	Terelle	Valle Cupa
80	Torre Caietani	Valle Martora
81	Torrice	Canta merla
82	Trevi nel Lazio	Carpineto
83	Trevi nel Lazio	Fornace
84	Trivigliano	Barazzo
85	Vallemaio	Morinello Corto
86	Vallerotonda	Patte
87	Veroli	Casamari
88	Veroli	Scalelle
89	Vicalvi	Pescarola
90	Vicalvi	Picinello
91	Vico nel Lazio	Orneta
92	Vico nel Lazio	Veggiano
93	Villa Latina	Camponi
94	Villa S.Lucia	Cesalanni
95	Villa S.Lucia	Querceto
96	Viticuso	Falascuso

04A00677

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

217º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui al supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999, n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19, del 12 agosto 2002, n. 188 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n. 174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.) e n. 242/2003, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 14370 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.344/C/03 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAVAGE" MOD. 110 FP-TACTICAL
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SIG. TOSONI ENZO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 6

N. 14371 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.513/C/03 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ALEXANDER HENRY & CO." MOD. EXPRESS .30-30
Calibro: .30-30
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: SAGNA ERNESTO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 5

N. 14372 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.495/C/03 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE LANCIASIRINGHE
Denominazione: "PNEUDART" MOD. 193
Calibro: .22 (A SALVE)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 431,8
Lunghezza dell'arma: mm 1028,7
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: FRIEDRICH KLAUS GUNTHER IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 13

N. 14373 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3145/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .300 REMINGTON S.A. ULTRA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI s.a.s."
Classe: C 6

N. 14374 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2963/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BIX'N ANDY" MOD. BR/JM AS S2
Calibro: mm 6 x 47 ATLZ
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a"
Classe: C 5

N. 14375 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.914/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "P. ZANARDINI" MOD. COMBINATO 2003
Calibro: 20 MAGNUM/mm 6 x 62 FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.P.I.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.n.c."
Classe: C 8

N. 14376 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.455/C/97 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "M.A.G." MOD. GS/97
Calibro: .500 JEFFERY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560 CON FRENO DI BOCCA mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 6

N. 14377 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.455/C/97 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "M.A.G." MOD. GS/97
Calibro: .500 JEFFERY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 585 CON FRENO DI BOCCA mm 645
Lunghezza dell'arma: mm 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 6

N. 14378 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.4507/C/81 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. SINGLE ACTION 1873
Calibro: .380 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 120
Lunghezza dell'arma: mm 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "F.A.P. F.LLI PIETTA DI PIETTA GIUSEPPE & C. S.n.c."
Classe: C 14

N. 14379 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.4507/81 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. SINGLE ACTION 1873
Calibro: .380 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 140
Lunghezza dell'arma: mm 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "F.A.P. F.LLI PIETTA DI PIETTA GIUSEPPE & C. S.n.c."
Classe: C 14

N. 14380 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.4507/C/81 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. SINGLE ACTION 1873
Calibro: .380 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190
Lunghezza dell'arma: mm 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "F.A.P. F.LLI PIETTA DI PIETTA GIUSEPPE & C. S.n.c."
Classe: C 14

N. 14381 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ARSENALI MILITARI DI TOKIO" MOD. 35 (1902)
Calibro: mm 6,5 x 50 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 790
Lunghezza dell'arma: mm 1275
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE SULLA LICENZA DI FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma reca impressi il marchio identificativo degli "arsenali giapponesi di Tokio" rappresentato da un cerchio con tre semicerchi sulla circonferenza ed il simbolo del Giappone rappresentato dal fiore di crisantemo.
Inoltre, il modello dell'arma è riportato in caratteri "Kanji".

N. 14382 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "F.N." MOD. MAUSER 1922 BRASILE
Calibro: mm 7 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 485
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE SULLA LICENZA DI FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA: "EUROARMS ITALIA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma reca impresso il simbolo identificativo della Repubblica Brasiliana e la dicitura, in estensione, dell'arsenale "FAB. NAT. D'ARMES DE GUERRE" HERSTAL (BELGIO), da cui pure è stata prodotta.

N. 14383 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "WAFFENFABRIK BERN" MOD. SCHIMDT RUBIN K 31
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE SULLA LICENZA DI FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma reca impresso il marchio di fabbrica costituito da uno scudo al cui interno è raffigurata la croce svizzera.

N. 14384 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "FABRYKA BRONI RADOM" MOD. WZ 29
Calibro: mm 8 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: POLONIA
Stato o Stati da cui è importata: POLONIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE SULLA LICENZA DI FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma reca impressi il marchio e/o la sigla corrispondente all'arsenale di fabbricazione: scritta F.B. RADOM e anno di fabbricazione sormontati dall' Aquila Polacca.

N. 14385 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BERETTA" MOD. VETTERLI BREVETTO 1934
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 450
Lunghezza dell'arma: mm 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma è stata costruita anche in anni successivi, pertanto, sulla stessa potrà comparire l'anno di fabbricazione in cifre seguito dal numero romano corrispondente dell'età fascista: 1935 - XIII; 1939 - XVII.

N. 14386 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: "BROWNING" MOD. CCS 525
Calibro: mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 5

N. 14387 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: "BROWNING" MOD. CCS 525
Calibro: mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 5

N. 14388 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BROWNING" MOD. ABOLT
Calibro: mm 7 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 585
Lunghezza dell'arma: mm 1086
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14389 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BROWNING" MOD. ABOLT
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 585
Lunghezza dell'arma: mm 1086
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14390 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BROWNING" MOD. ACERA
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14391 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BROWNING" MOD. ACERA
Calibro: mm 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14392 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BROWNING" MOD. ACERA
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 584
Lunghezza dell'arma: mm 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14393 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BROWNING" MOD. ACERA
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 584
Lunghezza dell'arma: mm 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14394 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 BATTUE
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 490
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14395 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 BATTUE
Calibro: mm 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 490
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14396 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 BATTUE
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 490
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14397 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 BATTUE
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 490
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14398 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 BATTUE
Calibro: .300 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 490
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14399 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 BATTUE
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 490
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14400 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 HUNTER
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 570
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche T3 LITE, T3 LITE STAINLESS E T3 LAMINATED STAINLESS.

N. 14401 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: mm 6,5 x 55 SE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14402 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14403 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14404 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: mm 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14405 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .17 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14406 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14407 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14408 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14409 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14410 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14411 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14412 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14413 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14414 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14415 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .300 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14416 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14417 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 VARMINT STAINLESS
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA FABBRICA "SAKO-LIMITED"
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.p.A."
Classe: C 6

N. 14418 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3145/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "KROKO AS" MOD. KORA (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8
Lunghezza delle canne: mm 101,6
Lunghezza dell'arma: mm 228
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI s.a.s".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14419 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3145/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "KROKO AS" MOD. KORA (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 101,6
Lunghezza dell'arma: mm 228
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI s.a.s.".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14420 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3145/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "KROKO AS" MOD. KORA (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8
Lunghezza delle canne: mm 152,4
Lunghezza dell'arma: mm 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI s.a.s".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14421 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3145/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "KROKO AS" MOD. KORA (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 152,4
Lunghezza dell'arma: mm 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI s.a.s.".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14422 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2653/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. S. & W. 1885 NEW MODEL FRONTIER S.A.
Calibro: .38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14423 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2653/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. S. & W. 1885 NEW MODEL FRONTIER S.A.
Calibro: .44 SMITH & WESSON RUSSIAN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma può essere corredata di n. 2 cilindri intercambiabili nei calibri: .44-40 Winchester e .44 Smith & Wesson Special.

N. 14424 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2653/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. S. & W. 1885 NEW MODEL FRONTIER S.A.
Calibro: .44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma può essere corredata di n. 2 cilindri intercambiabili nei calibri: .44 Smith & Wesson Russian e .44 Smith & Wesson Special.

N. 14425 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2653/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. S. & W. 1885 NEW MODEL FRONTIER S.A.
Calibro: .45 SMITH & WESSON SCHOFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma può essere corredata di n. 1 cilindro intercambiabile in calibro: .45 Colt.

N. 14426 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. SILHOUETTE 17
Calibro: .17 H.M.R. (HORNADY MAGNUM RIMFIRE)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7
Lunghezza delle canne: mm 305
Lunghezza dell'arma: mm 486
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE E GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14427 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. SILHOUETTE 30 S
Calibro: .30 CARBINE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 5
Lunghezza delle canne: mm 305
Lunghezza dell'arma: mm 486
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE E GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14428 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. SILHOUETTE 44
Calibro: .44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 305
Lunghezza dell'arma: mm 486
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE E GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14429 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. SILHOUETTE 454
Calibro: .454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 5
Lunghezza delle canne: mm 305
Lunghezza dell'arma: mm 486
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE E GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14430 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "D.P.M.S." MOD. PANTHER RACE GUN
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1016
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.r.l."
Classe: C 7
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14431 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2963/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. EAGLE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello dell'arma può essere denominato anche EDGE.

N. 14432 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2963/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. TROJAN (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14433 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2963/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. TROJAN (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma può essere corredata di n. 1 canna intercambiabile della medesima lunghezza in calibro mm 9 x 21 I.M.I..

N. 14434 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2963/C/80 in data 9 gennaio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. TROJAN (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma può essere corredata di n. 1 canna intercambiabile della medesima lunghezza in calibro .38 Super Auto.

NOTE

Al n. 9223 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione "UBERTI" mod. Smith & Wesson 1875 Schofield S.A. cal. .45 Colt (canna mm 127) sono inserite le seguenti note:
il modello dell'arma può essere denominato anche: Smith & Wesson 1885 New Model Frontier S.A.;
l'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. .45 Smith & Wesson Schofield.
Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 2003.

Al n. 9438 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione "UBERTI" mod. Smith & Wesson 1875 Schofield S.A. cal. .38 Special (canna mm 127) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Smith & Wesson 1885 New Model Frontier S.A.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 2003.

Al n. 9534 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) "BLASER" mod. BBF 95 (predisposto per l'attacco del cannocchiale) (doppio grilletto) cal. 16/mm 5,6 x 52 R (canne mm 600) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: BBF 700.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 2003.

Ai numeri 12806 e 12807 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche EAGLE.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 2003.

Ai numeri 14032, 14033 e 14034 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma deve utilizzare caricatori da 10 colpi che non siano intercambiabili con altri, già in produzione per diverse tipologie di armi, aventi maggiore capacità.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 2003.

RETTIFICHE

Al n. 5539 del Catalogo dove è scritto: "Lunghezza totale dell'arma: mm 330" leggasi: "Lunghezza totale dell'arma: mm 261".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 2 luglio 2003.

Al n. 8627 del Catalogo dove è scritto: "Calibro: mm 7,35 BROWNING" leggasi: "Calibro: mm 7,65 BROWNING".

Al n. 13407 del Catalogo dove è scritto: "Lunghezza della canna: mm 620" leggasi: "Lunghezza della canna: mm 600".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 2003.

Al n. 14239 del Catalogo dove è scritto "Lunghezza delle canne: mm 220 con spegnifiamma amovibile mm 260" leggasi "Lunghezza delle canne: mm 310" e dove è scritto "Lunghezza dell'arma mm 710 con spegnifiamma amovibile mm 750" leggasi "Lunghezza dell'arma mm 790".

04A00656

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 2 del 7 gennaio 2004

Medicinale: AMIODAR.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - c.a.p. 00144 - Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022033029 - 5 fiale 3 ml IV 150 mg varia a: «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orotre»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 3 del 7 gennaio 2004

Medicinale: OROTRE.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Luigi Mancinelli, 11 - c.a.p. 20131 - Italia, codice fiscale n. 12839400152.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 033861016 - «4 mg + 1250 mg compresse» 20 compresse varia a: «500 mg + 400 U.I. compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033861028 «4 mg + 1250 mg compresse» 60 compresse varia a: «500 mg + 400 U.I. compresse» 60 compresse.

Per la confezione «4 mg + 1250 mg compresse 20 compresse» - A.I.C. n. 033861016, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Batrafen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 4 del 7 gennaio 2004

Medicinale: BATRAFEN.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - c.a.p. 20100 - Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025321050 - soluzione dermatologica 30 ml varia a: «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 025321062, polvere dermatologica g 30 varia a: «1% polvere cutanea» 1 flacone da 30 g;

A.I.C. n. 025321074, crema dermatologica g 30 1% varia a: «1% crema» 1 tubo da 30 g.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haldol Decanoas»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 7 del 7 gennaio 2004

Medicinale: HALDOL DECANOAS.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti, 23 - c.a.p. 20093 - Italia, codice fiscale n. 00962280590

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025333016, 3 fiale 50 mg/ml 1 ml varia a: «50 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 025333028, 1 fiala 50 mg/ml varia a: «50 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 3 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ramidox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 8 del 7 gennaio 2004

Medicinale: RAMIDOX.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A - c.a.p. 20129 - Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029299017 - 20 compresse 1 mg varia a: «1 mg compresse» 20 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00753

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 7 gennaio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la modifica statutaria deliberata in data 6 novembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a.» concernente l'aumento a pagamento del capitale sociale da € 8.000.000,00 a € 13.000.000,00.

04A00804

Aumento del capitale sociale della «Noricum Vita S.p.a.» e trasferimento della sede legale

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P. - comunica che, in attuazione della delibera dell'assemblea dei soci del 5 settembre 2003, il consiglio di amministrazione della società «Noricum Vita S.p.a.», in data 9 dicembre 2003, ha deliberato l'aumento a pagamento con sovrapprezzo del capitale sociale da € 16.000.000 a € 18.600.000 mediante emissione di n. 2.600.000 azioni al prezzo unitario di 4,3 euro.

L'aumento è stato interamente sottoscritto e versato in pari data.

L'I.S.V.A.P., in data 19 gennaio 2004, ha, inoltre, approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 3 dicembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società «Noricum Vita S.p.a.» concernente, tra l'altro, il trasferimento della sede legale da Bologna, via Stalingrado, 51 a Torino, piazza San Carlo, 156.

04A00805

Trasferimento della sede legale di «IMA Italia Assistance S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 20 gennaio 2004, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 15 dicembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti «IMA Italia Assistance S.p.a.». La modifica riguarda il trasferimento della sede legale da Cinisello Balsamo (Milano), via Cantù n. 11 a Sesto San Giovanni (Milano), piazza Indro Montanelli n. 20 con effetto dal 19 novembre 2003.

04A00838

Trasferimento della sede legale di «INA Vita S.p.a.», in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 20 gennaio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 25 novembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «INA Vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede legale in Roma, da via Sallustiana n. 51 a corso d'Italia n. 33, con effetto dal 1º dicembre 2003.

04A00839

Modifica del capitale sociale e costituzione del Fondo di organizzazione della «Commercial Union Vita S.p.a.», in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 20 gennaio 2004, ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 11 novembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Commercial Union Vita S.p.a.» riguardanti l'aumento del capitale sociale da € 156.846.951,36 a € 196.380.291,36 e la costituzione di un ulteriore Fondo di organizzazione dell'importo di € 699.990,00 (art. 6 dello statuto).

04A00840

Modifica del capitale sociale della «Società italiana cauzioni S.p.a.», in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 20 gennaio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 9 dicembre 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Società Italiana Cauzioni S.p.a.». Tale modifica riguarda la riduzione del capitale1e sociale da € 20.000 migliaia a € 293 migliaia e la sua ricostituzione a € 15.000.000 (art. 4).

04A00841

Modifica del capitale sociale e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione della «Gan Italia S.p.a.», in Roma.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 20 gennaio 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 18 dicembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Gan Italia S.p.a.». Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 10.400.000 a € 35.178.000 (art. 5 dello statuto) e l'ampliamento del numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione da n. 12 a n. 15 (art. 16 dello statuto).

04A00842

Modifica del capitale sociale e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione della «Gan Italia Vita S.p.a.», in Roma.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 20 gennaio 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statuaria deliberata in data 18 dicembre 2003 dell'assemblea straordinaria degli azionisti della «Gan Italia Vita S.p.a.». Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 15.600.000 a € 45.240.000 (art. 5 dello statuto) e l'ampliamento del numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione da n. 12 a n. 15 (art. 16 dello statuto).

04A00847

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401026/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 2 0 2 *

€ 0,77